



Bellinzona, 07 giugno 2022

RAPPORTO DI MAGGIORANZA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

MM 609 – Revisione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,

la Commissione della Legislazione si è riunita in più occasioni per esaminare il MM in oggetto, sentendo in particolare in data 23.05.2022 i Municipali F. Käppeli e G. Soldini. Quest'ultimi hanno illustrato compiutamente il contenuto del Messaggio stesso, esplicitando le motivazioni alla base di determinati aspetti del Regolamento e rispondendo ai vari quesiti posti, con piena soddisfazione da parte dei Commissari presenti.

Il Municipio ha inoltre risposto per scritto ad alcune altre domande rimaste in sospeso ed in particolare ha poi trasmesso alla Commissione un paio di simulazioni fra due possibili soluzioni.

Come Commissione della Legislazione non possiamo innanzitutto non osservare che questo Messaggio Municipale ci viene trasmesso quasi oltre i tempi supplementari (e non è la prima volta...), in quanto la data limite affinché lo stesso sia sottoposto al Consiglio Comunale è il mese di giugno 2022 così da poter in seguito emanare le relative tasse.

Ciò rischia di non permettere ai Commissari un approfondimento completo con sufficiente interazione nei rispettivi gruppi (mancandone il tempo materiale), dovendo di fatto produrre "con l'acqua alla gola" l'indispensabile rapporto commissionale.

Premessa

Si tratta questo di un messaggio alquanto "sensibile" per la popolazione, se non addirittura ostico da affrontare compiutamente, nell'ardua ricerca di mantenere il più possibile inalterati o perlomeno accettabili gli equilibri che determinano poi in particolare le tariffe a carico dei Cittadini nel rispetto del principio di auto-finanziamento dei costi di smaltimento dei rifiuti, ormai acquisito e legato alla **Legge sulla Protezione dell'Ambiente (LALPamb)** alla quale i Comuni si sono dovuti adeguare imperativamente entro il 30 giugno 2019.

Si ricorda che la (nuova) Città di Bellinzona ha di conseguenza adottato un primo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti uniformizzato entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e che già allora aveva suscitato critiche e perplessità.

In sede di discussione del Preventivo 2022, il Municipio, in applicazione di questo primo regolamento, aveva prospettato – non senza polemiche - un'impennata dell'ammontare della stessa, in particolare per le famiglie.

Allo stesso tempo, il Municipio aveva anche indicato l'assoluta necessità di procedere ad un adeguamento della tassa base per le attività economiche.

Si rammenta che con l'entrata in vigore della nuova legge deve valere il **principio che il servizio di nettezza urbana sia completamente finanziato attraverso il prelievo delle tasse causali**, suddivise a loro volta in una tassa base ed una sul quantitativo consumato ("tassa sul sacco"), oltre ad altre tasse causali.

Di conseguenza, il Comune si è dovuto adeguare, adottando un nuovo modello finanziario che esclude in pratica la possibilità di finanziare eventuali deficit della raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso le imposte.

Sino a questo aumento la copertura dei costi per Bellinzona si situava a poco meno del 70%.

Si precisa pure che il Cantone impone ai Comuni di tenere relativamente bassa la tassa sul sacco, indicando dei limiti ben precisi, per cui i margini di manovra per raggiungere l'obiettivo indicato si riversano di conseguenza sulla tassa base.

In effetti, con questo Messaggio Municipale **gli unici articoli del Regolamento che vengono modificati rispetto a quello attualmente in vigore, sono gli artt. 15 e 17, quelli relativi al prelievo delle tasse** (oltre di conseguenza all'art. 22).

Ed anche proprio sotto quest'ultimo aspetto, alcuni commissari hanno definito "un peccato" che non se ne sia approfittato anche per rivedere alcune altre problematiche legate alla gestione della raccolta rifiuti che non fanno l'unanimità nella Cittadinanza (vedi per es. la raccolta della plastica, le differenze per la raccolta della carta fra Bellinzona e Giubiasco - porta a porta - con gli altri Quartieri, la raccolta degli scarti vegetali, ecc.), ma tant'è

Considerazioni

Entrando quindi nel merito del Messaggio Municipale in questione, appare pertinente menzionare il contributo fornito dalla **Commissione consultiva dei rifiuti**, pure coinvolta attraverso un paio di sedute con i Municipali e funzionari interessati, nell'elaborazione delle modifiche proposte.

Il Municipio ha fatto proprie, almeno in parte, alcune delle indicazioni scaturite da questi incontri.

Di particolare rilevanza è stata la discussione in merito al possibile utilizzo del "Modello Losone", ritenuto ad esempio dall'Associazione OKKIO (Osservatorio per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti), il modello di Regolamento che meglio risponderebbe alle direttive federali in materia.

Quest'ultimo si basa su una tassa base minima uguale per tutte le categorie di utente e una tassa base base individuale determinata secondo il criterio del numero degli abitanti o abitanti equivalenti (per le attività domestiche: 1 membro della famiglia = 1 abitante; per le attività economiche: 1 collaboratore = 1 abitante equivalente).

Il vantaggio di questo approccio è che il principio di causalità viene sempre mantenuto, mentre che nella proposta del Municipio di Bellinzona questo è vero solo fino ad un certo punto.

Inoltre, il "Modello Losone", mantenendo sempre una determinata proporzione tra categorie (cioè la quantificazione in tassa di un abitante o abitante equivalente) risponde meglio al principio di trasparenza nella definizione della stessa; un criterio anch'esso richiesto per la definizione delle tasse sui rifiuti secondo l'Ufficio federale dell'Ambiente. Il Municipio, pur condividendo i vantaggi del "modello Losone", l'ha però ritenuto troppo dispendioso dal punto di vista della gestione amministrativa (ritenuto l'elevato ritmo dei cambiamenti per numero di persone in famiglia, del numero di addetti in azienda, ecc.) e ha dunque ritenuto sufficientemente esaustiva la differenziazione presentata nel Messaggio Municipale.

Appare evidente, viste le premesse, che **l'unica via apparentemente praticabile per arrivare a garantire il pareggio dei costi sia quindi quella legato all'aumento della tassa base.**

In particolare un'opportuna indicazione da parte del Municipio è quella relativa ad una maggior (e miglior, rispetto alla versione di Regolamento precedente) differenziazione delle tasse sia delle Economie domestiche, sia delle Attività economiche, con possibilità di creare categorie differenziate in base al numero di persone, rispettivamente al tipo di attività e/o dimensione.

Non così semplice, "da profani", cercare di chiarire le varie tipologie e valutare quanto possano incidere concretamente nella produzione di rifiuti, per cui si fa fede a quanto indicato nel Messaggio Municipale a tal proposito.

Un'altra interessante indicazione la si può ottenere dal confronto proposto dal Municipio in relazione alle spese generate dalla gestione dei rifiuti (cfr. MM, pto. 5).

In questo contesto si fa unicamente osservare il dato complessivo che ne scaturisce: Bellinzona spende comunque meno di altre Città come Locarno e Mendrisio (costo pro-capite incluso), mentre il grado di copertura attuale attraverso le tasse causali risulta inferiore.

La vera questione da affrontare è quindi quella legata alle cosiddette "forchette" proposte nel Messaggio Municipale e riportate all'**art. 15** per permettere all'Esecutivo di stabilire, di anno in anno e attraverso delle simulazioni, l'importo effettivo da pagare, così da raggiungere (con la tassa sul sacco) la copertura dei costi.

La Commissione, unanime a questo proposito, si è mostrata piuttosto perplessa, da un lato poiché non si è riusciti a capire quali siano i principi che stanno alla base per la determinazione dell'importo minimo e del massimo per ogni singola categoria, dall'altro poiché il margine fra il minimo ed il massimo di alcune categorie appare notevole, lasciando quindi un potere di apprezzamento troppo ampio all'Esecutivo.

Di conseguenza, dopo discussione e condivisione da parte di quasi tutti i Commissari, si è deciso di proporre, attraverso specifico emendamento, una sorta di "revisione" degli importi massimi, secondo il **principio che i valori massimi dovrebbero corrispondere al doppio dei valori minimi per le diverse categorie, rispettivamente al triplo unicamente per le categorie della Ristorazione ed albergheria e Take-away.**

A mente di diversi Commissari in particolare quest'ultima categoria (Take-away) sembrerebbe ritenuta eccessivamente "penalizzata".

I Commissari sono concordi nel ritenere che quest'ultimi sono attualmente dei generatori importanti di rifiuti, ma che debbano essere assoggettati a tasse proporzionate e non estremamente penalizzanti, per cui si ritiene di rivederne leggermente anche l'importo minimo, così come permettere loro – in caso di esclusivo utilizzo di stoviglie e posate multiuso o monouso compostabili, di beneficiare di un dimezzamento della tassa base definita dal Municipio.

Di seguito si propone quindi di rivedere la tabella relativa all'art. 15 del Regolamento in questione nel modo seguente (vedi importi modificati in rosso):

	Minimo	Massimo
Economie domestiche		
1 membro	80	160
2 o più membri	100	200
Residenze secondarie	100	200
Attività economiche		
Regola generale		
Da 0 a 4 addetti ETP (compreso il titolare)	150	300
Da 5 a 9 addetti ETP	300	600
Da 10 a 19 addetti ETP	500	1'000
Da 20 a 49 addetti ETP	1'000	2'000
Da 50 a 99 addetti ETP	1'500	3'000
Da 100 addetti ETP	2'000	4'000
Strutture sanitarie		
Posti letto	10	20
Strutture scolastiche		
Da 1 a 19 allievi	200	400
Da 20 a 49 allievi	400	800
Da 50 a 99 allievi	600	1'200
Da 100 a 199 allievi	1'250	2'500
Da 200 a 499 allievi	2'000	4'000
Da 500 allievi	3'500	7'000
Take-away*	500	1'500
* In caso di esclusivo utilizzo di stoviglie e posate multiuso o monouso compostabili la tassa base è dimezzata		
Ristorazione e albergheria		
Posti a sedere interni	5	15
Posti a sedere esterni	4	12
Posti letto	5	15
<i>Tassa minima: fr. 200 / Tassa massima fr. 2'500</i>		
Campeggi	1'000	2'000
Attività economica di una persona fisica presso il proprio domicilio.	75	150

Con questa proposta, si limita un possibile futuro aggravio per le famiglie, piccole aziende e ristorazione/albergheria, lasciando al Municipio, in caso di necessità, la possibilità di coprire un eventuale aumento dei costi attraverso le aziende più grandi.

Sempre in merito alle tasse causali che vengono "ritoccate" verso l'alto, non fanno eccezione quelle relative alle forchette per gli **scarti vegetali (art. 17)**, che subiscono un

brusco rialzo: la Commissione ritiene dunque di proporre di abbassare il tetto massimo anche di queste relative forchette in base allo stesso principio “del doppio” fra minimo e massimo sopra indicato.

Di seguito si propone quindi di rivedere la tabella relativa all’art. 17 del Regolamento in questione nel modo seguente (vedi importi modificati in rosso):

Art. 17 Altre tasse causali – scarti vegetali 1

Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un’apposita tassa entro

i seguenti limiti:

per la raccolta porta a porta (dove applicata)

a) etichetta annuale per contenitore da 120 lt:

minimo CHF 75.00

massimo CHF 150.00

b) fascine (lunghezza max 150 cm, peso max 20 kg)

o contenitore da 120 lt (per vuotatura):

minimo CHF 3.00

massimo CHF 6.00

Il Municipio fissa l’ammontare del costo della tessera entro i seguenti limiti: minimo CHF 30.00 massimo CHF 60.00.

Una certa perplessità è emersa anche per il cambiamento intervenuto del destinatario della tassa base per quanto concerne le abitazioni e appartamenti in affitto: prima era l’affittuario (che in effetti produceva rifiuti) a ricevere la tassa, mentre ora la riceverà il proprietario, che a sua volta dovrà riversarla sugli inquilini.

La Commissione ritiene questa nuova procedura “macchinosa” e potenzialmente problematica, invitando dunque il Municipio a tenerla sott’occhio per eventualmente valutarne dei correttivi.

Un’ulteriore piccola modifica appare opportuno introdurla, sempre all’art. 15, cpv 2, più che altro quale precisazione ed a favore della chiarezza nell’interpretazione, ossia che per le abitazioni secondarie delle persone domiciliate non affittate a terzi non sia prelevata alcuna ulteriore tassa base.

Quindi il capovero dovrebbe venir completato nel modo seguente:

2 Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. Le persone domiciliate proprietarie di residenze secondarie pagano per quest’ultima, unicamente se affittata a terzi. L’assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall’intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Infine, un auspicio almeno da parte della maggioranza dei Commissari della Legislazione, è che il Municipio si adoperi ad agire con maggior incisività anche nell’ambito della riduzione dei costi di gestione dei rifiuti.

Conclusioni

Con le considerazioni espresse, la maggioranza della Commissione della legislazione (6 Commissari su 9) invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvata la revisione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti della Città di Bellinzona (artt 15, 17 e 22) come al testo allegato, **emendato agli art. 15 e 17 come a proposta sopra indicata**, che forma parte integrante del presente messaggio municipale.
2. La revisione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Anita Banfi

Antonio Ndombele

Arno Ceschi

Emilio Scossa-Baggi (relatore)

Alessandro Lucchini

Nicola Zorzi